

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1459)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELIZZO, VENUDO, VALLAURI, CENINI, CONTI, GRAVA, TARTUFOLI, JANNUZZI, CAROLI, BENEDETTI, ZELIOLI LANZINI, CEMMI, BARACCO, PIASENTI, BRACCESI, MONNI, AZARA e ROMANO Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1961

Modificazioni ed integrazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze sempre maggiori di adeguare la difesa del territorio nazionale alla tecnica militare più moderna fanno sì che sempre più frequentemente si debba ricorrere alla imposizione di servitù e di vincoli alla proprietà privata.

Mentre in passato la difesa del territorio nazionale e le relative opere interessavano quasi esclusivamente zone di confine, per la maggior parte montane e spesso scarsamente suscettibili di sviluppo produttivo, oggi non solo queste zone ma molte altre parti del territorio italiano sono sempre più coinvolte, pur non essendovi dubbio che le zone e le provincie che continuano ad esserlo maggiormente sono quelle di frontiera.

È fuori di dubbio che la difesa del territorio nazionale costituisca un supremo interesse del Paese e che la necessità di provvedervi debba ritenersi preminente sugli interessi economici; ma è altrettanto vero che non si possono disconoscere del tutto i diritti e gli interessi delle proprietà soggette ai vincoli e alle servitù militari.

È noto che la materia dei vincoli e delle servitù militari è disciplinata dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, la quale non sembra oggi adeguata in tutti i suoi articoli alla giusta esigenza di salvaguardare la proprietà. E ciò ha tanta maggiore importanza ove si consideri lo sviluppo di qualsiasi settore produttivo, agricolo, industriale, commerciale, eccetera e particolarmente di quello agricolo, sul quale più di ogni altro indubbiamente si riflette l'onere di tali vincoli e servitù.

Non è da trascurare a tal riguardo la funzione che oggi l'agricoltura è chiamata ad adempiere in conseguenza del Trattato della Comunità europea e del M.E.C., in base al quale per l'agricoltura sono previsti piani di strutturazione e di riconversione al fine di armonizzare l'economia agricola dei diversi Paesi membri.

Ai sensi della legge 20 dicembre 1932 sono imposti ai proprietari di terreni i seguenti divieti:

- a) divieto di aprire strade;
- b) divieto di fare fossi o altri vani;

c) divieto di fabbricare muri o edifici e di sopraelevare manufatti esistenti; divieto di fabbricare muri superiori ad una certa altezza;

d) divieto di fare elevazioni di terre e di altre materie;

e) divieto di aprire o di esercitare cave di qualunque specie;

f) divieto di fare nuove piantagioni arboree;

g) divieto di distruggere o diradare boschi o altre piantagioni arboree;

h) divieto di impiantare linee elettriche, condotte di acqua, condotte di gas e liquidi infiammabili;

i) divieto di impiantare ed esercitare teleferiche;

l) divieto di effettuare canali di irrigazione o di variare comunque il regime naturale dei corsi d'acqua;

m) divieto di effettuare operazioni campestri che possano variare la pendenza naturale del terreno;

n) divieto di tenere depositi di materie infiammabili;

o) divieto di tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare;

p) divieto temporaneo di transito e di sosta per persone ed animali.

È evidente che dette servitù, per la loro stessa natura, bloccano ogni iniziativa, ostacolano grandemente ogni attività, determinano la svalutazione del patrimonio fondiario e costituiscono una remora pesantissima alle trasformazioni colturali imposte dalle esigenze del mercato.

Le servitù militari gravano su centinaia di migliaia di particelle di terreno appartenenti a decine di migliaia di ditte; ogni particella ha le sue esigenze colturali, ogni ditta le proprie esigenze economiche; le servitù bloccano ogni iniziativa, ogni attività è ostacolata, il danno è enorme. Esso si ripercuote immediatamente sui valori dei terreni ma, tutta l'attività economica essendo compromessa, ogni settore produttivo ne risente ed i servizi pubblici pure.

Si tenga presente che in provincie come quelle ad esempio di Gorizia e di Udine, ec-

cetera, ci troviamo in presenza di proprietà estremamente frammentate, fino a raggiungere piccolissimi appezzamenti; per cui le possibilità per la famiglia rurale di trovare da essi mezzo di sostentamento sarebbe maggiormente e gravemente ridotta.

Si pensi a tutte le opere di bonifica, di sistemazione fondiaria, di irrigazione, eccetera, che le aziende agricole singole o consorziate si trovano nell'assoluta impossibilità di effettuare a causa delle servitù predette.

Il disagio economico è evidente. Il mercato terriero è pressochè fermo perchè chi vuole vendere non trova compratore ed il produttore agricolo più che legato alla terra quale fonte di soddisfazioni materiali e spirituali vi si sente condannato, senza speranza di poter migliorare, oberato com'è di preoccupazioni e di oneri.

Dalle precedenti considerazioni che sono al contempo d'ordine psicologico ed economico, deriva una realtà economica evidente: la svalorizzazione dei fondi rustici, che di essi, fatta eccezione per particelle esigue, non v'è richiesta.

Chi può osare infatti investire capitali in un'impresa che, oltre ai normali rischi, ne ha tanti altri e della gravità anzi indicata?

Sempre premesso che la difesa del territorio nazionale costituisce il fine supremo del Paese, il presente disegno di legge ha il solo scopo di diminuire i danni che la proprietà privata viene indubbiamente a risentire dalla esistenza delle servitù militari.

La legge del 20 dicembre 1932, n. 1849, appare a tale scopo insufficiente; la presente proposta ha appunto il fine di adeguare tale legge all'attuale situazione di fatto ed alle conseguenti esigenze.

Scendendo ad un esame particolare delle disposizioni proposte, l'articolo 2-bis prevede per le servitù contemplate negli articoli 1 e 2 della legge del 1932 uno sgravio fiscale e la concessione di un indennizzo, che, per essere, per lo meno presuntivamente, le servitù di carattere precario, si è ritenuto opportuno di sostituire con un canone annuo, la cui durata è collegata alla durata delle servitù medesime.

L'articolo 2-ter contiene le modalità da seguire per ottenere una riduzione del reddito catastale.

La norma si richiama all'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1932, n. 1572, ed all'articolo 106 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 2153 (vincoli forestali e servitù militari), prevedendo per ogni caso, e quindi anche se i vincoli apparentemente non producono una riduzione della rendita imponibile, una variazione in diminuzione dell'estimo dei terreni considerati.

Nell'articolo 2-quater è stabilito un modo automatico di determinazione del canone annuo il cui ammontare è dato dalla rivalutazione con il coefficiente ministeriale previsto per l'imposta complementare progressiva, del reddito catastale mandato temporaneamente

esente o posto in detrazione a mezzo di deduzione fuori tariffa.

Data la modifica introdotta con gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater si è ritenuto necessario modificare il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, abolendo in esso le parole « dalle servitù o ». Ciò è sembrato necessario in quanto con gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater si è voluto completare la disciplina delle servitù considerate negli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, mentre invece per quanto riguarda le modificazioni dello stato delle cose esistenti al momento delle imposizioni delle servitù è rimasta ferma la disciplina già prevista.

Era solo necessario, a questo proposito, modificare come si è fatto il terzo comma dell'articolo 3, nel senso che esso si riferisce solamente alle modifiche in esso previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 2-bis. — Gli obblighi derivanti dalla imposizione delle servitù (oppure: l'imposizione delle servitù) contemplate negli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932, numero 1849, comportano (o: comporta) la temporanea revisione dell'estimo dei terreni assoggettati alle servitù stesse e la corresponsione, a carico dello Stato, di un canone annuo, sostitutivo dell'indennizzo, con le modalità previste negli articoli seguenti.

Art. 2-ter. — Gli Uffici catastali, su istanza dell'interessato, corredata dalla copia del provvedimento dell'Amministrazione militare e che questa deve rilasciare tanto nel caso che l'imposizione delle servitù sia avvenuta con procedura d'urgenza quanto che sia avvenuta con decreto, provvedono alla revisione della classificazione o del classamento tenendo conto dei vincoli imposti.

Agli uffici stessi è data facoltà di provvedere anche con la istituzione di corrispon-

denti gradi di deduzioni fuori tariffa distinti con simboli speciali.

Art. 2-quater. — Il canone annuo previsto dall'articolo 2-bis è determinato rivalutando, ai sensi dell'articolo 135, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la parte di reddito catastale mandato temporaneamente esente o posto in detrazione ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:

« Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle modificazioni suddette, con la procedura di cui all'articolo 2-ter ».

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà provveduto alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nel regolamento alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, derivanti dalle modificazioni ed integrazioni previste dalla presente legge.